

## Presentazione

Ci sono importanti novità nel diritto dell'immigrazione.

Arrivano dall'Europa, da quel cambio di passo segnato dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 con il quale l'Unione europea si poneva l'obiettivo di realizzare una politica di maggiore integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti e di avvicinare la loro condizione giuridica a quella dei cittadini degli Stati membri. La materia dell'immigrazione diventava un campo elettivo nel più ampio percorso dall'originaria comunità economica ad una comunità di persone e di diritti.

Fino alla successiva elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Le legislazioni nazionali erano chiamate a fare un passo indietro rispetto alla definizione di standard normativi comuni.

Due importanti direttive del 2003 in materia di ricongiungimento familiare e di disciplina dello *status* e dei diritti dei lungo residenti vengono ora attuate dal nostro paese con i decreti legislativi n. 3 e 5 del 2007.

Mentre è annunciata come imminente, nel momento in cui chiudiamo questo numero della *Rivista*, la formalizzazione del disegno di legge delega per la modifica del Testo Unico dell'immigrazione si producono immediati effetti sul sistema normativo di settore. La loro approfondita illustrazione si trova nel ricco contributo sui contenuti e sulle residue criticità dei nuovi decreti legislativi di *A. Di Pascale e M. Pastore*.

I segnali complessivi in termini positivi stanno nel fatto che, in particolare nel recepimento della direttiva sul ricongiungimento familiare, l'Italia non si è avvalsa delle plurime possibilità di introdurre condizioni restrittive consentite dalla fonte comunitaria, nonché nell'eliminazione degli automatismi in precedenza previsti dalla normativa nazionale nei momenti del rilascio del permesso a titolo familiare, della revoca, della disciplina dell'espulsione. In tutti questi momenti è ora codificata la necessità di una *valutazione bilanciata* con altri elementi, quali appunto le esigenze familiari, il grado di inserimento sociale, la durata della permanenza in Italia. Vengono abbandonate forme presunte di pericolosità sociale in specie legate all'emissione di alcune sentenze in campo penale. E laddove residua un conflitto tra pericolosità sociale e diritto all'unità familiare lo stesso dovrà essere sciolto dai giudici nazionali, che in parte lo facevano anche prima, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della relativa Convenzione, che non a caso è richiamata nei considerando della direttiva ricongiungimento.

Anche sotto questo aspetto si va affermando un sistema normativo multilivello in cui la giurisprudenza della Corte diviene criterio interpretativo di

massimo rilievo, se non limite stesso alla normativa di fonte nazionale e regionale ai sensi del nuovo art. 117, co. 1, della Costituzione.

Di famiglia e di figli si occupa anche *M. Malena* in un originale intervento che affronta, in termini critici, la metodologia in uso nell'accertamento, non molto scientifico, della minore età, linea fondamentale di discriminazione nel trattamento giuridico sotto vari aspetti degli interessati.

*L. Picotti* propone invece un'aggiornata disamina in materia penale sull'evoluzione del concetto di schiavitù e della disciplina dei delitti relativi a detto fenomeno e alla tratta, che ci riporta da un lato al drammatico punto di partenza da cui non infrequentemente inizia il viaggio verso l'approdo ai diritti, d'altro lato al tema del rapporto tra fonti internazionali e nazionali.

L'altra faccia del diritto penale, quello che non si occupa delle vittime, ma reprime le violazioni formali ai provvedimenti amministrativi, in questo caso di espulsione, è presente nel commento critico di *G. Savio* alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22/07 che, pur invitando il legislatore a rivedere una materia poco governabile attualmente con strumenti razionali, ha deciso per l'inammissibilità delle questioni sollevate da tanti giudici di merito sul regime sanzionatorio delle condotte di inottemperanza agli ordini del questore di lasciare il territorio nazionale.

Un messaggio evolutivo viene invece dalla Cassazione civile a proposito del rapporto tra la tutela del diritto alla salute e le espulsioni amministrative come ci illustra *C. Lazzeri* nel suo commento.

La giurisprudenza offre molti altri spunti interessanti, annotati nelle usuali schede.

La parte dedicata ai documenti contiene l'interessante Regolamento europeo che istituisce l'*Agenzia UE per i diritti fondamentali*, nonché le numerose circolari emanate dai ministeri a seguito delle recenti riforme al TU e nell'ottica di mutare via via il quadro legislativo, quantomeno a livello di prassi.

Conclude, come sempre, il numero della *Rivista* la parte dedicata alle *Recensioni e segnalazioni*, con un interessante e significativo estratto di libro di *Shirin Ebadi*, giurista, impegnata per il rispetto dei diritti umani in Iran e che da anni lotta contro ogni fondamentalismo.

marzo 2007